

Corte costituzionale Giudicata illegittima la disciplina transitoria che aveva introdotto paletti per le sole procedure iniziate dopo il 27 giugno 2015

Più garanzie per le pensioni contro i pignoramenti

Giovanni Negri

Più tutela sulla pignorabilità delle pensioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2019, depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità della disciplina transitoria introdotta nel 2015 che limita la pignorabilità dei trattamenti previdenziali (ma non solo, nel nuovo articolo 545 del Codice di procedura civile la protezione riguarda anche stipendi e indennità varie). La novità però valeva, secondo la disciplina ora censurata dalla Consulta, solo per le procedure esecutive iniziate dopo il 27 giugno 2015, data di entrata in vigore della modifica al Codice.

Una previsione che, se pure comprensibile nelle intenzioni, riconosce la sentenza, e cioè salvaguardare l'affidamento della certezza giuridica di chi ha avviato la procedura di pignoramento sulla base delle vecchie regole che non prevedevano i successivi limiti, non ha convinto la Consulta. Perché, nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, a dovere prevalere è la protezione del pensionato, sul cui conto corrente, nel caso approvato alla Corte costituzionale, veniva accreditato soltanto l'assegno sociale mensile.

Già in una precedente pronuncia, la n. 83 del 2015, la Corte aveva messo in evidenza come l'ordinamento giuridico dovesse adottare un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, rimedio che però non poteva essere introdotto da una sentenza definitiva.

Allora, conclude la sentenza di ieri, «nel contesto in cui il legislatore - ottemperando al monito di questa Corte - ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa».

In più, la Consulta osserva che anche se il tribunale di Brescia, che ha sottoposto al quesito alla Corte, non ha direttamente evocato l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione (quello che riconosce il diritto del lavoratore a potere contare su mezzi adeguati), «la questione posta in esplicito riferimento alla pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato - nella fattispecie in esame - al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici. Quest'ultima è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita».

Tutele da estendere retroattivamente per chi beneficia soltanto dell'assegno minimo

I PUNTI CHIAVE

1

LA NORMA

Nel 2015 sono stati introdotti, con una serie di modifiche al Codice di procedura civile, limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione, di indennità che sostituiscono la pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore; queste voci possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito si concretizza in una data anteriore al pignoramento

2

L'INTERVENTO DELLA CONSULTA

La Corte costituzionale è stata chiamata in causa dal tribunale di Brescia. La questione di legittimità ha investito la disciplina transitoria delle misure a tutela di pensioni e stipendi: il pacchetto di tutele infatti scatta solo per le procedure di pignoramento successive al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore delle modifiche al Codice di procedura civile. Il caso riguarda un pensionato titolare solo dell'assegno sociale. Per la Corte costituzionale l'interesse alla protezione del pensionato deve prevalere, facendo in questo modo scattare la retroattività delle misure più favorevoli

Publici servizi

Sciopero degli avvocati senza abusi

Passa l'esame di costituzionalità la disciplina sullo sciopero degli avvocati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 14, depositata ieri, ha infatti giudicato in parte inammissibile e in parte infondata le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Venezia che aveva contestato la legge n. 146 del 1990 nella parte in cui, nel caso di più astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate - per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice - dalle medesime ragioni di protesta, non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione deve riguardare tutte

le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata.

Per la Consulta, tuttavia, il fatto che distinte proclamazioni di astensione collettiva, in sequenza temporale, siano riferibili a uno stesso stato di agitazione della categoria «non rileva di per sé, essendo ben possibile il progressivo aggiustamento dell'azione di contrasto posta in essere dalla categoria per conseguire (dal Governo o dal legislatore) il risultato cui essa mira».

La possibile ripetizione dell'astensione, sottolinea la sentenza, trova comunque un limite (anche

nella previsione del Codice di autoregolamentazione per il quale lo sciopero non può superare 8 giorni consecutivi, con l'esclusione dal conteggio della domenica e degli altri giorni festivi. Inoltre, con riferimento a ciascun mese solare, non può comunque essere superata la durata di 8 giorni, anche se si tratta di astensioni con oggetto questioni e temi diversi.

Ma la sentenza, ricordando la rete di protezione messa in campo dalla disciplina in vigore, mette l'accento anche sul possibile intervento di riequilibrio da parte della Commissione di garanzia.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocciato il ricorso alla Consulta

Consigli notarili al riparo dall'Antitrust

Guglielmo Saporito

Vittoria dei Consigli notarili sull'Antitrust, in quanto la Corte costituzionale (sentenza 31 gennaio n. 13) impedisce all'Autorità garante della concorrenza di interessarsi dei procedimenti disciplinari di quella professione. La vicenda decisa riguarda un procedimento dell'Autorità nei confronti del Consiglio notarile di Milano per avere adottato un comportamento restrittivo della concorrenza tra notai. L'Antitrust riteneva che l'Ordine avesse adottato condotte finalizzate a inibire, ai locali notai, l'acquisizione di elevate quantità di lavoro attraverso prezzi convenienti

per l'utenza e modalità innovative di organizzazione del lavoro notarile (con istruttorie affidate a strutture esterne e accorpamenti di uffici e dipendenti). Il controllo del consiglio si era quindi esteso ad indagare, con procedure disciplinari, sui notai più produttivi, a fianco dei quali è intervenuta l'Antitrust.

Sulle tariffe, il conflitto tra Antitrust e Ordini professionali è di vecchia data, giungendo ad una svolta con le pronunce che collocano Ordini e Collegi tra le associazioni di imprese (Cons. Stato, 1164/2016), legittimando quindi l'intervento Antitrust. Si è giunti così al dicembre 2017, quando l'articolo 1, comma 495/16 della legge 205/17 ha sottratto i pro-

cedimenti disciplinari dei Consigli notarili al controllo dell'Antitrust, ritenendo che i notai andassero equiparati alle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale od operino in regime di monopolio. Ciò ha generato un ricorso dell'Autorità al giudice delle leggi, rivendicando la possibilità di verificare gli effetti dei procedimenti disciplinari che incidessero sulla libertà di concorrenza. Ora, la sentenza 13/2019 diluisce il problema, ritenendo che l'Antitrust non possa rivolgersi direttamente alla Consulta, ma è la stessa Corte a precisare che il problema può tornare al suo esame su impulso dei singoli professionisti sanzionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 28 febbraio

Non profit, sugli aiuti ricevuti dalle Pa scattano nuovi oneri informativi

Gabriele Sepio

Scattano i nuovi obblighi in tema di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ma gli adempimenti non sempre sono collegati ad una specifica sanzione, né tantomeno alle dimensioni dell'ente. Entro il prossimo 28 febbraio, le associazioni e fondazioni che nell'anno 2018 abbiano ricevuto da soggetti pubblici qualsiasi tipo di vantaggio economico, per un importo pari o superiore a 10mila euro, sono tenute a pubblicare le relative informazioni sul proprio sito internet o portale digitale (articolo 1, comma 125 e seguenti della legge 124/2017).

Gli adempimenti in questione, infatti, hanno creato sin da subito notevoli perplessità negli operatori del non profit, anche in ragione di una loro possibile sovrapposizione con le regole introdotte, quasi in contemporanea, dalla riforma del Terzo settore. Sul tema è intervenuto poche settimane fa anche il ministero del Lavoro, chiarendo con Circolare n. 2/2019 alcune questioni applicative.

Va considerato, in particolare, che la legge 124/2017 elenca tra i soggetti tenuti agli obblighi informativi tutte le associazioni, Onlus e

fondazioni che intrattengono rapporti economici con la Pa: gli adempimenti in questione, quindi, riguardano tutti gli enti che adotteranno a breve la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), iscrivendosi in una delle sezioni dell'istituendo Registro unico nazionale.

Sul punto, la Circolare n. 2/2019 specifica che spetterà agli uffici del medesimo ministero del Lavoro vigilare sulla corretta pubblicazione delle informazioni da parte di questi soggetti, nell'ambito dei poteri di controllo attribuitigli dal Codice del Terzo settore. È bene evidenziare, tuttavia, che lo stesso Codice prevede già per gli Ets specifici oneri in tema di pubblicità e rendicontazione, proprio al fine di assicurare la massima trasparenza sull'utilizzo

delle risorse. Nel sistema delineato dalla riforma, però, gli obblighi informativi sono tarati sulla struttura e sulle dimensioni degli enti: così, ad esempio, la pubblicazione sul sito dei compensi attribuiti agli amministratori e ai dirigenti è obbligatoria per tutti gli enti con entrate superiori a 100mila euro, mentre la redazione del bilancio sociale è obbligatoria per gli Ets con entrate superiori a un milione di euro, oltre che per le imprese sociali.

Le disposizioni della legge 124 non sembrano invece considerare l'impostazione sistematica della normativa sul Terzo settore. Da un lato, infatti, si fa riferimento alla categoria delle "Onlus", che dovrà scomparire con la piena operatività della riforma (a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea e della messa in funzione del Registro unico). Dall'altro, si prevede anche per gli enti dotati di minore risorse un notevole appesantimento procedurale, che rischia di tradursi in una duplicazione di informazioni e adempimenti: si pensi alla possibile sovrapposizione con gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione in ordine al contributo del 5 per mille, o agli obblighi informativi che sono comunque previsti a carico della stessa Pa che eroga i contributi.

Altro aspetto da evidenziare è la mancata previsione di un'apposita sanzione per associazioni, fondazioni e Onlus, con possibili ripercussioni sull'effettivo allineamento agli obblighi informativi. Attenzione, però, al particolare caso delle cooperative sociali: come chiarito dalla citata Circolare n. 2/2019 questi enti, nonostante rivestano la qualifica di Onlus di diritto, devono fare riferimento alle regole più stringenti previste per le imprese. Le cooperative sociali, pertanto, sono tenute a dare evidenza dei vantaggi economici ricevuti dai soggetti pubblici nella nota integrativa al bilancio. In caso di inadempimento, scatta in questo caso l'obbligo di restituire integralmente le somme percepite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle Entrate

Gruppi, azioni proprie senza diritto di voto

Le azioni proprie devono essere considerate «azioni prive dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale» ai fini della disciplina della tassazione di gruppo. Pertanto, precisa l'agenzia delle Entrate nella risposta n. 20/2019 pubblicata ieri sul suo sito, la loro presenza assume carattere neutrale per il rispetto del criterio della partecipazione al capitale sociale agli utili previsto dalla normativa fiscale. La partecipazione si considera infatti «rilevante» quando, congiuntamente, esiste un rapporto di controllo «di diritto», ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile e viene superata la soglia del 50% nella «partecipazione al reddito sociale» e nella «partecipazione all'utile» di bilancio.

Sempre ieri sul sito dell'agenzia delle Entrate sono state pubblicate anche quattro risposte ad altrettante richieste di consulenza giuridica. In particolare, con la risposta a consulenza n. 6/2019 si è stabilito che l'esenzione Irpef riconosciuta agli studenti che partecipano al programma «Erasmus +» per le borse di studio loro attribuite non può essere estesa al personale docente e amministrativo che opera all'interno dello stesso programma.

La risposta n. 7/2019 si occupa invece del trattamento di fine servizio erogato dalle Corporazioni dei piloti dei porti. Secondo le Entrate, tale Tfs può essere trasferito a forme pensionistiche di previdenza complementare in esenzione d'imposta, perché essendo soggetto alla stessa disciplina fiscale prevista per

il trattamento di fine rapporto, si applica la disposizione in base alla quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al Dlgs 124/1993.

Alle spese di parcheggio è dedicata la consulenza giuridica n. 5. Secondo le Entrate, il rimborso di tali spese sostenute dai dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale va interamente tassata nel caso il datore abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto. Se invece si usa il sistema analitico, il rimborso rientra tra le «altre spese» (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornaliero (25,82 se all'estero).

Infine, la consulenza giuridica n. 4/2019 riguarda il reddito minimo richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Secondo le Entrate, si potrebbe assumere una nozione di reddito più ampia di quella dettata dal Testo unico delle imposte sui redditi, includendo anche entrate che il legislatore, per ragioni sociali o di tecnica normativa, ha escluso dalla nozione di reddito imponibile (come gli assegni familiari e le indennità per disabili). Ma, spiega la risposta, si tratta di valutazioni che riguardano norme di carattere tributario, ma in materia di immigrazione, che non competono all'agenzia delle Entrate.

—N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte d'appello di Milano

Rito delle tutele crescenti anche per l'articolo 18

Angelo Zambelli

Introduzione del giudizio di impugnazione del licenziamento con un rito errato determina unicamente effetti processuali e non effetti sostanziali quali il perfezionarsi di decadenze. Il lavoratore assunto nel 2016, ma a cui contrattualmente viene riconosciuta l'applicazione dell'articolo 18 deve impugnare in giudizio il licenziamento con il rito ordinario (previsto per le "tutele crescenti"), anche se richieda il riconoscimento delle tutele previste dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori come modificato dalla legge 92/2012.

Con la sentenza 1055/2018, la Corte d'appello di Milano si è pronunciata

Impugnare il licenziamento con un rito errato determina solo effetti processuali e non sostanziali

sul contenzioso riguardante un lavoratore che, ricorrendo contro il suo licenziamento, ha instaurando il giudizio secondo il "rito Fornero" (riservato ai "vecchi" assunti).

Il tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di inammissibilità del ricorso per erroneità del rito: il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto nelle forme del rito "ordinario" e non in quelle del "rito Fornero", che è precluso - per espressa previsione di legge - ai "nuovi" assunti. Il lavoratore ha instaurato quindi un secondo giudizio con il rito ordinario, nel quale l'azienda si è costituita eccependo l'intervenuta decadenza del lavoratore dall'impugnazione atteso che, alla data del deposito del ricorso introduttivo del secon-

do giudizio, era spirato il termine di decadenza di 180 giorni.

Secondo il tribunale, però, l'introduzione del giudizio con il rito errato, «pur sfociando in una pronuncia di inammissibilità», è comunque idonea a impedire il verificarsi di decadenze. Nel merito, ravvisando una violazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso dal lavoratore e la sanzione espulsiva, il giudice ha dichiarato il rapporto risolto alla data del licenziamento e condannato l'azienda al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura minima pari a 12 mensilità di retribuzione. La Corte d'appello ha integralmente confermato le statuizioni del tribunale: «nel caso in esame la sentenza di inammissibilità non pote-

va avere un valore processuale non toccando minimamente gli aspetti sostanziali del rapporto processuale», atteso che, con il deposito del ricorso introduttivo del "primo" giudizio, il lavoratore «aveva già posto in essere il comportamento necessario per impedire la indicata decadenza».

Secondo la Corte d'appello, tuttavia, il giudice non deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso bensì convertire il rito assegnando alle parti un termine per la regolarizzazione degli atti processuali, stante l'applicabilità in via analogica degli articoli 426 e 427 del codice di procedura civile dettati per i rapporti tra processo del lavoro e processo civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA